

**MODALITA' E CRITERI PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI**

**Art. 1 - Finalità**

Al fine di consentire ad un cittadino residente a Ranica di proseguire gli studi universitari, il Comune di Ranica ha ricevuto una donazione di L. 10.000.000=, pari ad € 5.164,57=, finalizzata all'erogazione di una borsa di studio per tutta la durata del corso di laurea, da erogarsi secondo i criteri e le modalità previste nel presente documento.

**Art. 2 - Beneficiario**

La borsa di studio è assegnata a seguito di un concorso per titoli ad un cittadino residente con la famiglia nel Comune di Ranica, che sia regolarmente iscritto al 1° anno di Università nell'anno accademico 2003/2004 e abbia conseguito la maturità della scuola media superiore con una media non inferiore ai 90/100.

**Art. 3 – Entità**

La borsa di studio è assegnata ad uno studente universitario e, al termine di ciascun anno accademico, si provvederà al versamento della quota annuale il cui importo sarà pari al totale della borsa di studio diviso gli anni del corso di laurea, se trattasi di laurea a corso unico; diviso la somma degli anni di durata dei corsi di laurea di 1° e 2° livello, se trattasi di laurea suddivisa in due percorsi.

**Art. 4 - Partecipanti**

Possono presentare domanda per la partecipazione al concorso di assegnazione della borsa di studio gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. siano regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno nell'anno accademico 2003/04
2. non siano già in possesso di un'altra laurea o diploma universitario
3. non siano beneficiari, per lo stesso anno di corso, di altra borsa di studio o assegno di studio o altri benefici analoghi
4. non abbiano effettuato passaggi di facoltà, o corso
5. non abbiano rinnovato l'iscrizione per rinuncia agli studi
6. non abbiano cambiato sede universitaria con ripetizione dell'iscrizione
7. siano inoccupati alla data di presentazione della domanda

**Art. 5 – Requisiti**

Coloro che presenteranno la domanda dovranno essere in possesso, alla data di formulazione della graduatoria finale, dei seguenti requisiti:

- a) Superamento, entro la fine dell'anno accademico, degli esami di annualità
- b) aver riportato agli esami una media minima di 27/30 e, in ciascun esame, una votazione non inferiore a 24/30 o equivalenti
- c) aver acquisito, come previsto dall'ordinamento didattico delle Università, Crediti formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale di 60
- d) indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore ad € 24.000,00=

**Art. 6 – Termini**

Le domande di assegnazione della borsa di studio dovranno essere presentate al Comune di Ranica, entro e non oltre il \_\_\_\_\_, in carta libera contenente le seguenti indicazioni:

- generalità
- dichiarazione del corso frequentato
- dichiarazione di non essere beneficiari di altra borsa di studio o assegno di studio o altri benefici analoghi
- documentazione comprovante la votazione conseguita all'esame di maturità
- dichiarazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare. A tal fine, si deve prendere come riferimento quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. 31.03.1998, n. 109 come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 03.05.2000, n. 130

- dichiarazione I.S.E.E.

### **Art. 7 – Ammissione**

Una commissione, appositamente costituita e formata da:

- Sindaco o suo delegato,
- Assessore all'Istruzione, Cultura e Sport
- Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona,

valuterà l'ammissione dei partecipanti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento, dando comunicazione delle risultanze agli interessati entro 10 giorni dalla seduta.

### **Art. 8 – Graduatoria finale**

Ai fini della formazione da parte della Commissione, così come costituita ai sensi del precedente articolo 7), della graduatoria finale, gli ammessi a partecipare al concorso per l'assegnazione della borsa di studio dovranno presentare, entro e non oltre il 31.12.2004, la documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 5) e precisamente:

- dichiarazione di superamento, entro la fine dell'anno accademico, degli esami di annualità
- dichiarazione di aver riportato agli esami una media minima di 27/30 e, in ciascun esame, una votazione non inferiore a 24/30 o equivalenti
- dichiarazione di aver acquisito, come previsto dall'ordinamento didattico delle Università, Crediti formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale di 60

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti sopra elencati, la graduatoria sarà stilata in ordine decrescente di media della votazione riportata negli esami.

Comunicazione delle risultanze relative alla suddetta graduatoria dovrà essere notificata a tutti gli interessati.

### **Art. 9 – Casi particolari**

In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza lo studente iscritto ad una facoltà ad indirizzo scientifico, con preferenza per il corso di laurea in medicina e chirurgia e, di seguito, in farmacia e, in caso di ulteriore parità, in ordine crescente di data di nascita.

### **Art. 10 – Norme finali**

Per gli anni successivi al primo, il beneficiario della borsa di studio avrà diritto all'erogazione della quota annuale, come determinata all'art. 3), purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, lett. a), b) e c) e previa presentazione entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno della documentazione idonea a comprovarne il possesso.

Qualora, durante il corso di laurea, l'assegnatario della borsa studio perdesse il possesso dei requisiti di cui sopra, si dovrà procedere ad un nuovo bando di concorso per l'assegnazione della quota residua della borsa di studio di cui trattasi.

Inoltre, qualora l'assegnatario della borsa di studio sia uno studente frequentante una facoltà che prevede il corso di laurea di 1° e quello di 2° livello, al conseguimento della laurea di 1° livello, e comunque entro e non oltre il 30 novembre dello stesso anno, lo studente dovrà trasmettere formale comunicazione a questa Amministrazione dell'iscrizione al corso di laurea di 2° livello. In mancanza di detta comunicazione, il diritto alla borsa di studio si intende decaduto e si procederà ad un nuovo bando di concorso per l'assegnazione della quota residua della borsa di studio di cui trattasi.

La eventuale quota residua della borsa di studio, derivante dal verificarsi di una delle due fattispecie previste dal presente articolo, sarà erogata al nuovo beneficiario in un'unica soluzione, sempre che l'importo della stessa non sia superiore ad € 2.066,00=.